

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 1 giugno 2023 n. 15478

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere

Dott. BELLE' Roberto - Consigliere

Dott. BUCONI Maria L. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28172/2017 R.G. proposto da:

REGIONE [REDACTED] in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED] e' elettivamente domiciliata;

- ricorrente -

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED] e' elettivamente domiciliata;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3111/2017 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata in data 21.08.2017, N. R.G. 341/2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.05.2023 dal Consigliere Dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.

FATTO

1. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato il diritto di [REDACTED] al risarcimento del danno da perdita di chance ed aveva condannato la Regione Lazio al risarcimento, commisurato alla differenza tra quanto percepito dalla medesima come funzionario e quanto avrebbe percepito come dirigente a partire dall'annullamento della nomina alla sentenza, pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale ha condannato la Regione Lazio al risarcimento del danno in favore della medesima nella minore misura del 30% della differenza tra quanto percepito come funzionario e quanto avrebbe percepito come dirigente dalla data di annullamento della nomina alla sentenza.
2. La Corte territoriale rilevava che la [REDACTED] era stata inquadrata nella dirigenza con la determina n. 1914 del 25.6.2002, emessa in forza del regolamento n. 2 del 10.5.2001 emanato in attuazione della Legge Regionale n. 25 del 1996, articolo 22 comma 8 poi annullato dal giudice amministrativo con la sentenza n. 3108/2008 del TAR del Lazio; evidenziava che con sentenza n. 195/2010 della Corte costituzionale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 14 del 2009, approvata dalla Regione Lazio al fine di salvaguardare i dirigenti perequati sulla base di un Regolamento illegittimo e annullato dal TAR.
3. Aggiungeva che il contratto individuale della [REDACTED] relativo all'attribuzione della qualifica dirigenziale, era stato conseguentemente revocato, con la riattribuzione alla medesima della posizione giuridica ed economica rivestita alla data di attribuzione della qualifica dirigenziale.
4. Riteneva infondata la pretesa della [REDACTED] secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto riprendere la procedura di attuazione della Legge Regionale n. 25 del 1996, articolo 22, comma 8, emanando un altro regolamento; argomentava che la Legge Regionale n. 25 del 1996 era stata espressamente abrogata ed il Regolamento n. 2/2001 era stato dichiarato illegittimo sia per incompetenza dell'organo che lo aveva emesso, sia per la portata programmatica della suddetta disposizione regionale.
5. Riteneva che la [REDACTED] non avesse alcun diritto ad essere inquadrata come dirigente e che aveva svolto le funzioni a lei attribuite sulla base di una procedura illegittima; qualificava il dedotto declassamento come atto dovuto dell'Amministrazione, non ravvisando il diritto della [REDACTED] al risarcimento per la perdita di inquadramento illegittimamente conseguito, sia rispetto al danno patrimoniale per le aspettative di carriera, sia rispetto al danno biologico.
6. Reputava corretta la qualificazione della domanda effettuata dal primo giudice, avendo la [REDACTED] chiesto nel giudizio di primo grado in via principale la revoca del provvedimento di decadenza dal corso-concorso per la copertura di 100 posti di dirigente, nonché l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrata nel livello dirigenziale, ed in via subordinata anche rispetto a tale domanda la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance.
7. Evidenziava che la rinuncia al concorso per dirigenti non era avvenuta per libera scelta della lavoratrice, essendo direttamente ricollegata alla decadenza prevista dal Protocollo di intesa, avente carattere normativo, per i dipendenti che non avessero rinunciato formalmente al diritto al reinquadramento; rilevava comunque che [REDACTED] era già transitata nel ruolo della dirigenza e non poteva dunque sostenere la prova orale per il medesimo inquadramento già acquisito.

8. Riteneva che a fronte della rinuncia obbligata di [REDACTED] al concorso al quale era stata ammessa, l'Amministrazione aveva determinato una lesione del diritto della lavoratrice di partecipare a tutte le fasi del concorso e che fosse pertanto tenuta a risarcire il danno subito dalla lavoratrice in ragione del grado di probabilit  di superare il concorso e di conseguire la qualifica di dirigente che la medesima avrebbe avuto; ha dunque determinato in via presuntiva la percentuale di chance in misura del 30% valorizzando il dato dell'ammissione alla prova orale, in una ponderazione effettuata tenendo conto degli ammessi alla prova orale e dei candidati che avevano superato il concorso.

9. Per la cassazione della sentenza di appello la Regione Lazio ha prospettato due motivi di ricorso, assistiti da memoria.

10. [REDACTED] oltre a resistere con controricorso all'impugnazione principale, ha proposto ricorso incidentale affidato a due censure assistite da memoria, alle quali la Regione ha replicato con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo la Regione Lazio denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362, nonch , ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.

Deduce l'erronea attribuzione della valenza normativa al Protocollo di intesa del 11.6.2002, che contiene solo prescrizioni tecniche e programmatiche non vincolanti, e costituisce dunque un atto di indirizzo e di programmazione.

Lamenta l'omesso esame della circostanza decisiva (risultante dal verbale n. 26 del 16.7.2002 della commissione del corso-concorso in relazione al candidato [REDACTED] nonch  dalla sentenza n. 14363 del Tribunale di Roma in relazione ai candidati ([REDACTED] secondo cui altri colleghi della [REDACTED] destinatari della perequazione a dirigente, avevano sostenuto la prova orale senza che la commissione di esame ne avesse eccepito la decadenza.

2. Con il secondo motivo la Regione Lazio denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonch  degli articoli 1223, 2697 e 2729 c.c.

Sostiene che la sentenza impugnata, avendo sollevato la lavoratrice dall'onere probatorio relativo alla dimostrazione del danno da perdita di chance ed omettendo di effettuare il giudizio comparativo, non ha applicato i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimit .

Lamenta che il giudice di appello non ha dato rilievo al comportamento processuale delle parti ne' alla carenza di allegazione della lavoratrice; si duole del mancato espletamento dell'esame comparativo dei titoli di [REDACTED] con quelli degli altri candidati ammessi alla prova orale e con quelli dei candidati risultati idonei dopo le prove orali.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale [REDACTED] denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e delle norme in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.

Lamenta che la sentenza impugnata ha omissis di motivare il rigetto della domanda risarcitoria relativa danno da lesione dell'integrita' psicofisica, correlato ad un comportamento illecito della controparte, posto in essere in violazione dell'articolo 2043 c.c.

Deduce l'erroneita' della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico, in quanto collocata nell'area della responsabilita' contrattuale e basata sull'insussistenza di un inadempimento contrattuale non dedotto.

Evidenzia che la stessa Corte ha riconosciuto la condotta colpevole della Regione, consistita nell'emissione di un regolamento deliberato dalla Giunta anziche' dal Consiglio Regionale, e nel notevolissimo ritardo con cui ha applicato le proprie leggi che hanno determinato una disparita' di trattamento per l'intero personale, senza tuttavia riconoscere il suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, causalmente correlato a situazioni di stress lavorativo.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale [REDACTED] denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonche' l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la sentenza impugnata ha omissis di valutare che il suo punteggio per titoli era mediamente piu' elevato di quello degli altri candidati, sicche' la probabilita' di conseguire la qualifica dirigenziale era elevatissima.

Deduce l'incongruita' dell'ipotesi che tutti i 514 concorrenti che avevano superato la prova selettiva avessero le stesse probabilita' di superare la prova orale ed evidenzia che tutti i 162 candidati ammessi al corso hanno effettivamente conseguito la qualifica dirigenziale.

5. Il primo motivo del ricorso principale e' inammissibile.

Questa Corte ha da tempo affermato che in base al principio di specificita' dei motivi di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente proponga censure attinenti all'esame o alla valutazione di documenti o atti processuali, e' tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, nonche' per valutarne la corretta allegazione agli atti (si vedano Cass. S.U. 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553).

Questa Corte ha inoltre chiarito che non contrasta con il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede, all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), requisiti di ammissibilita' di contenuto-forma, giacche' essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneita' dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicche' risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimita' quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione (Cass. n. 27/2020).

Il principio di specificita' di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 6, deve essere modulato, in conformita' alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticita' e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attivita' del giudice di legittimita' e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non incidere la stessa sostanza". (Cass. n. 3612/2022).

Osserva il Collegio che il motivo non e' stato proposto nel rispetto di tali principi, in quanto pur censurando l'interpretazione del Protocollo di intesa del 11.6.2002 da parte della Corte territoriale ed escludendone la valenza normativa, non ne trascrive il contenuto, ne' il suddetto Protocollo risulta allegato al ricorso.

6. Per ragioni di connessione logica, il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di ricorso incidentale vanno trattati congiuntamente.

7. Tali motivi sono inammissibili, essendosi la Corte territoriale attenuta alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla prova e alla liquidazione del danno da perdita di chance.

8. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danno derivante dalla perdita di "chance" - il quale, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a se' stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato (si vedano Cass. n. 6485 del 2021; Cass. n. 6488 del 2017; Cass. n. 1884 del 2022), il quale non è limitato alla sola procedura concorsuale nella quale si è verificata l'illegittimità, ma può riguardare anche una successiva procedura collegata alla prima (Cass. n. 37002/2022).

In ordine agli oneri probatori, questa Corte ha chiarito che l'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance", occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno (Cass. n. 3415 del 2012; Cass. Sezioni Unite: n. 21678/2013; Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 11906 del 2017); il suddetto onere probatorio può essere rispettato dal lavoratore anche solo mediante presunzioni (Cass. Sezioni Unite: n. 21678/2013 cit.; Cass. n. 11906 del 2017 cit.; Cass. n. 25727/2018; Cass. n. 11165/2018 cit.).

Quanto alla valenza processuale delle medesime, è consolidato l'orientamento secondo cui le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attendibilità, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (si vedano, tra le tante, Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017), ovvero criticando il ragionamento presuntivo del giudice di merito, eventualmente anche omesso, adducendo che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo (cfr. Cass. SS.UU. n. 1785 del 2018), essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di

efficacia probatoria, nonché l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, l'esito dell'operazione si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017; da ultimo: Cass. n. 9054 del 2022), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente.

Pertanto, la parte che censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v. Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 (da ultimo v. Cass. n. 28772 del 2022).

Inoltre, come ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, il principio di affidamento attiene alle norme generali dell'ordinamento civile, che impongono anche alle P.A. di agire con lealtà e correttezza, sicché la relativa violazione può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto a tutela di diritti soggettivi (Cass. S.U. 4044/2023).

La sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto della [REDACTED] al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura del 30% della differenza tra quanto percepito come funzionario e quanto avrebbe percepito come dirigente dalla data di annullamento della nomina a dirigente fino alla sentenza di primo grado, ha fatto corretta applicazione di tali principi in relazione al principio del legittimo affidamento (riferito alla correttezza dell'originario reinquadramento), alla prova per presunzioni e ai criteri per la ponderazione.

Richiamate le pronunce di questa Corte secondo cui in ordine alla responsabilità dell'ente per i danni conseguenti all'annullamento della nomina a dirigente, l'imputazione della responsabilità da parte del giudice ordinario investito del relativo giudizio deve avvenire in base ad una complessa valutazione, estesa all'accertamento della colpa e della connotazione dell'azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto, desumibile sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza (Cass. n. 6005/2007 e Cass. n. 2705/2007), la sentenza impugnata ha infatti evidenziato che l'illegittima condotta dell'Amministrazione è stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo come lesiva dei diritti della [REDACTED] in quanto posta in essere con inosservanza delle norme che disciplinano l'attività amministrativa e delle relative norme di condotta, oltre che delle regole di correttezza e buona amministrazione.

Il giudice di appello ha dunque ritenuto che in tale situazione fosse venuto in rilievo il legittimo affidamento della [REDACTED] in ordine alla regolarità della procedura di perequazione, avviata dalla Regione Lazio in violazione delle vigenti norme di legge e statutarie, e alla quale aveva fatto seguito l'annullamento del Regolamento n. 2/2001 e conseguentemente la revoca dell'atto di nomina a dirigente; ha pertanto considerato l'Amministrazione responsabile della rinuncia obbligata della [REDACTED] al concorso al quale era stata ammessa, con lesione del diritto della lavoratrice a partecipare a tutte le fasi del concorso, ed ha quindi ritenuto che la Regione fosse tenuta a risarcire il danno subito dalla lavoratrice in ragione del grado di probabilità che la medesima avrebbe avuto di superare il concorso e conseguire la qualifica di dirigente ed ha ritenuto tale danno in collegamento eziologico con la condotta illecita dell'ente, secondo un criterio di adeguatezza obiettiva o di regolarità o tipicità causale, evidenziando che riguardo ad un dato effetto si considera causa efficiente solo quella, pur se indiretta o mediata, dalla quale, in ordine di consequenzialità, esso di regola deriva (ha sul punto richiamato Cass. n. 2122/2010).

Richiamato altresì l'orientamento di questa Corte secondo cui il danno conseguente alla lesione di tale chance può essere provato, ancorché presuntivamente, tramite il ricorso ad un calcolo delle probabilità che evidenzii i margini di possibile raggiungimento del risultato sperato, mentre è legittima, da parte del giudice di merito, una valutazione equitativa di tale danno, commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole, il giudice di appello ha dunque ricordato i principi in forza dei quali il giudice deve prendere in considerazione ogni

elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo, potendo dare rilievo anche al comportamento processuale delle parti e dunque al difetto di attivita' di allegazione e prova dell'ente datore di lavoro, tenuto a svolgere la propria attivita' nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, applicabili in materia alla stregua dei principi costituzionali di cui all'articolo 97 Cost. secondo cui la P.A. e' tenuta ad operare in maniera trasparente e a motivare adeguatamente le scelte che effettua, come richiede anche il rispetto del principio di rilevanza costituzionale del giusto procedimento.

Ha dunque evidenziato che il danno da perdita di chance deve essere liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. tenendo presente ogni elemento di prova ritualmente introdotto nel processo ai fini del giudizio prognostico e comparativo necessario ed ha altresì richiamato l'orientamento secondo cui in mancanza di risultanze sul possibile esito della selezione ove correttamente eseguita, il giudice può ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti da selezionare e quello dei lavoratori che avrebbero dovuto formare oggetto di selezione, se del caso traendo argomenti di convincimento, circa il grado di probabilita' favorevole, anche dal comportamento processuale delle parti, e in particolare dalle carenze di allegazione e prova dei fatti rilevanti e rientranti nell'ambito delle rispettive conoscenze e possibilita' di attestazione (ha sul punto richiamato Cass. n. 3415/2012).

In applicazione di tali principi, nella successiva ponderazione ha tenuto conto degli elementi di fatto acquisiti agli atti, mettendo in rapporto il numero dei candidati ammessi alla prova orale con quello dei candidati che hanno superato il concorso.

A fronte di tale percorso argomentativo, i motivi in esame non prospettano la mera apparenza della ponderazione, ne' l'assoluta illogicita' e contraddittorietà del ragionamento decisorio, ma si limitano a proporre criteri di ponderazione diversi da quelli utilizzati dal giudice del merito, senza peraltro contraddire il passaggio motivazionale secondo cui in mancanza di risultanze sul possibile esito della selezione ove correttamente eseguita, il giudice può ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti da selezionare e quello dei lavoratori che avrebbero dovuto formare oggetto di selezione.

9. Il primo motivo di ricorso incidentale e' inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno ribadito che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarita' formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita' per novita' della censura deve denunciarne l'omessa pronuncia indicando, in conformita' con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia gia' dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hanno richiamato Cass. n. 1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).

Tanto premesso, osserva il Collegio che la ricorrente nel denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno biologico proposta ai sensi dell'articolo 2043 c.c., non ha indicato l'atto del giudizio di merito nel quale ha proposto tale domanda o questione.

Le deduzioni contenute nel motivo sono inoltre confuse e generiche; la ricorrente incidentale, nel richiamare quali fatti costitutivi della domanda il macroscopico errore in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione emettendo

un provvedimento deliberato dalla Giunta e non dal Consiglio Regionale, nonche' il notevolissimo ritardo con cui l'Amministrazione ha provveduto all'applicazione delle proprie leggi che hanno determinato un'assurda disparita' di trattamento per l'intero personale, non svolge alcun argomento per ricondurli all'alveo dell'articolo 2043 c.c.

10. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale.

11. In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.

12. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dell'obbligo, per entrambe le parti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilita' del ricorso principale e del ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimita'.

Da' atto della sussistenza dell'obbligo di entrambe le parti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.